

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo III - Delle parti e dei difensori

Art. 85 Revoca e rinuncia alla procura

La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.